



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. **39** del **19.03.2020**

IL SINDACO

RICHIAMATA l'assoluta necessità di far fronte alla emergenza dell'epidemia da coronavirus attraverso misure di contenimento che riducano il rischio per i cittadini di essere esposti al COVID-19 e poter contrarre la malattia;

VISTI i DPCM del 08.03.2020, del 09.03.2020 e del 11.03.2020 che limitano ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute;

VISTE, altresì:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08/03/2020 recante in oggetto: "Urgenti misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10/03/2020 recante in oggetto: "Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 11/03/2020 recante in oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020 recante in oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale";

EVIDENZIATO che la ratio di tutte le misure di cui sopra è quella di preservare il territorio nazionale da assembramenti di persone che possano favorire il diffondersi del virus per contagio e quindi attuare il necessario distanziamento sociale in un'ottica sempre più radicale e che in particolare l'ultimo DPCM datato 11.03.2020 ha inteso ridurre le eccezioni alla regola della "permanenza generalizzata presso la propria residenza" (#IoRestoACasa) allo stretto necessario per assicurare alle famiglie l'occorrenza per fronteggiare le necessità, intese come ciò che risponde a bisogni vitali e non alle pur importanti esigenze voluttuarie dell'ordinario quotidiano;

EVIDENZIATO che il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale e il fatto che i dati della diffusione dell'epidemia dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella Regione per cui necessitano ulteriori misure per la tutela della salute pubblica che non si pongono in contrasto con tutta la normativa sopra richiamata (in particolare i DPCM) ma la rafforzano tenendo in considerazione le evenienze contingenti e le caratteristiche e situazioni del territorio amministrato.

RITENUTO altresì che:

- quanto sopra induce ad interpretare le elencazioni contenute negli Allegati al DPCM in funzione dell'essenziale che si presenta come ineliminabile nella vita di tutti i giorni, inibendo, viceversa, tutto ciò che non rientra in tali canoni di valutazione dei comportamenti;
- senza la radicalità di una tale interpretazione, in vero, non sembra esservi spazio per una sospensione efficace dei comportamenti, eccezionale e straordinaria fino al punto da limitare la libertà costituzionale di circolazione prevista nell'art. 16, e per un reale isolamento del virus pandemico nel breve e nel medio termine;

CONSIDERATO che:

- alla data odierna continua a registrarsi un rapido e preoccupante incremento dei casi positivi da infezione COVID-19 sul territorio della Regione Calabria, e che anche nella Provincia di Cosenza numerose persone sono state poste in quarantena obbligatoria e molte altre risultano ricoverate;
- la imponente diffusione dell'infezione registrata in molte regioni italiane, correlata all'enorme flusso di rientri dal centro-nord parte di nostri concittadini avvenuto nei giorni scorsi, rendono attuale il pericolo di una diffusione significativa dell'infezione da COVID-19 sul territorio comunale;
- il Presidente della Regione Campania con ordinanza del 15.03.2020 ha disposto la chiusura di n. 5 comuni campani Cosentino (Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Sala Consilina, Polla) alcuni dei quali molto vicini al territorio dell'Alto Tirreno;

- con ordinanza del Presidente della Regione Calabria 11 del 17.03.2020 analoga chiusura è stata disposta per il Comune di San Lucido (Provincia di Cosenza);

EVIDENZIATO che:

alla data odierna le strutture ospedaliere sul territorio regionale risultano particolarmente carenti come testimoniato dalle preoccupazioni espresse ufficialmente da parte dei referenti delle strutture ministeriali nonché delle massime rappresentanze delle istituzioni regionali proprio in relazione alla capacità di gestione dell'emergenza coronavirus;

- in particolare, attualmente, le strutture ospedaliere sul territorio regionale dispongono di postazioni di terapia intensiva e di aree adeguate al trattamento ed alla gestione dell'emergenza oggettivamente insufficienti dinnanzi al diffondersi dell'epidemia;

RITENUTO quindi necessario, indifferibile ed urgente l'adozione di ulteriori misure volte ad assicurare la salute pubblica ed in particolare a contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19 assolutamente necessarie nel territorio di questo comune;

RILEVATO attraverso i monitoraggi e la vigilanza posta in essere dalla polizia locale che, nonostante il richiamo da parte di tutte le autorità e i pressanti e ripetuti inviti diramati da tutti i media a limitare le uscite alle sole ipotesi strettamente necessarie e cioè per approvvigionarsi di alimenti e farmaci o per comprovate e comprovabili ragioni di salute e lavoro, da parte di alcuni cittadini continuano a registrarsi comportamenti che irridono al rispetto delle regole che con sacrificio e responsabilità vengono viceversa rispettate dalla maggioranza della popolazione locale;

EVIDENZIATO che con l'ultima Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7/2020 è stata disposta la chiusura dei Parchi pubblici;

RITENUTO, in ragione della ratio di tutti i provvedimenti sinora adottati e al fine della loro puntuale applicazione e rispetto da parte di tutti i cittadini e di evitare gli assembramenti vietati dalle disposizioni vigenti di applicare la suddetta misura anche a quei luoghi che, per le particolari caratteristiche del territorio comunale, si pongono come attrattivi ed abituali di ritrovo per lo svolgimento di attività all'aria aperta per cui nelle condizioni attuali possono rappresentare un pericolo

CONSIDERATO che allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19 e scongiurarne il contagio, si intendono adottare le seguenti ulteriori misure:

- 1. Tutte le attività commerciali attualmente non incluse in provvedimenti di chiusura AD ESCLUSIONE DI FARMACIE E PARAFARMACIE devono rispettare l'orario giornaliero di chiusura delle ore 15.00 nonché la chiusura domenicale**
- 2. Alle sole attività di generi alimentari è concesso, dal lunedì al sabato, fermo restante l'obbligo di chiusura al pubblico (quindi con chiusura a chiave degli**

accessi e dei serramenti) è concesso di effettuare consegne a domicilio con termine delle consegne alle ore 18,00.

EVIDENZIATO che nella propria qualità di "Autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale e pertanto di adottare anche le disposizioni e le raccomandazioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

CONCORDATO il presente provvedimento con i capigruppo consiliari;

TUTTO ciò considerato e ribaditi tutti i divieti, le prescrizioni e le limitazioni imposti dai provvedimenti sino ad oggi approvati e comunicati a tutti i cittadini ed operatori economici;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 3 Aprile 2020

allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19 e scongiurare il contagio, si intendono adottare le seguenti ulteriori misure:

- 1. Tutte le attività commerciali attualmente non incluse in provvedimenti di chiusura AD ECCEZIONE DI FARMACIE E PARAFARMACIE devono rispettare l'orario giornaliero di chiusura delle ore 15.00 nonché la chiusura domenicale**
- 2. Alle sole attività di generi alimentari è concessa, dal lunedì al sabato, fermo restante l'obbligo di chiusura al pubblico (quindi con chiusura a chiave degli accessi e dei serramenti) l'effettuazione delle consegne a domicilio con termine delle consegne alle ore 18,00.**

AVVISA

CHE ogni violazione dei provvedimenti adottati dalle autorità a tutela della salute pubblica è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 codice penale. Inoltre, la gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione.

DISPONE

- **DI INCARICARE** della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:
 - Guardia di Finanza di Scalea

- Stazione Carabinieri di Diamante
- Polizia Locale
- **CHE** copia del presente provvedimento venga trasmesso:
 - al Presidente della Regione Calabria
 - al Prefetto di Cosenza
 - Polizia Locale
 - Guardia di Finanza di Scalea
 - Polizia Stradale di Scalea
 - Stazione Carabinieri di Diamante

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Diamante e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO


Sen. Avv. Ernesto MAGORNO

RELATA DI NOTIFICA

Il/La sottoscritto/a _____ DICHIARA di aver notificato
 in data odierna alle ore _____ il presente provvedimento a

mediante consegna a mani al/alla Sig./Sig.ra _____

mediante pec all'indirizzo _____

Diamante, _____



L'AGENTE DI POLIZIA LOCALE